



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP

**INDICAZIONI INERENTI ALLA PROROGA DEL REGIME STRAORDINARIO DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS SUBORDINATA AL
PAGAMENTO DEL CANONE E TRIBUTI DOVUTI.**

- Vista la Legge 16 dicembre 2024 n. 193 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8417 del 17/12/2023;

è prorogato al 31/12/2025 il regime straordinario di occupazione suolo pubblico a favore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande potranno, fino al termine della proroga, avvalersi, in alternativa, del regime ordinario oppure di quello straordinario di cui sopra.

Nel primo caso, ai sensi del Regolamento Comunale n. 388, potranno presentare istanza per il rilascio della concessione di suolo pubblico tramite il portale impresainungiorno.gov.it

Nel secondo caso, stante la proroga del regime straordinario, potranno:

a) comunicare la proroga della concessione rilasciata negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'abrogato Regolamento Comunale n. 287 per i c.d. “dehors continuativi”. In tal caso, dovranno inviare via PEC all'indirizzo tributi@cert.comune.torino.it il modello “proroga concessioni dehors continuativi 2025”. L'ufficio Occupazioni Permanenti di Suolo Pubblico – Divisione Tributi e Catasto (sito in Corso Racconigi n. 49 a Torino) provvederà a trasmettere al contribuente i bollettini per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

b) comunicare la proroga dell'occupazione straordinaria di suolo pubblico mediante dehors leggeri attualmente in essere (c.d. “dehors straordinari”). In tal caso, dovranno inviare via PEC all'indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it il modello “modulo unico 2025”.

Il versamento delle somme dovute per l'occupazione straordinaria (Canone Unico Patrimoniale, oltre alla TARI) non avverrà più in autoliquidazione, ma sarà effettuato a seguito di richiesta di pagamento ad opera dei competenti servizi comunali.

INVIO MODULO UNICO 2025

I titolari delle attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovranno inviare il MODULO UNICO 2025 debitamente compilato all'indirizzo pec_somministrazione@cert.comune.torino.it, indicando: l'estensione, la tipologia di occupazione (a titolo esemplificativo: D1, D2, D3, tavolini, sedie, pedana, fioriere, ombrelloni, tipo di delimitazione e sua altezza, ecc.), il periodo.

Al modulo unico 2024 dovrà essere allegata:

copia del documento di identità .

Le ricevute della PEC e dei pagamenti dovranno essere conservati, insieme a tutta la documentazione, che attesta il nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi e delle abitazioni viciniori – se necessario - (cfr. Vademecum al paragrafo 4). Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.

La ricevuta attestante l'avvenuta notifica della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico non oltre il 31 dicembre 2025 nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.

VADEMECUM PER L'OCCUPAZIONE STRAORDINARIA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2020 01121/016 VALIDO FINO

Si riportano le indicazioni, prescrizioni e gli elementi essenziali sull'utilizzo dello spazio pubblico come previsti dal VADEMECUM per l'occupazione straordinaria come indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2020 01121/016

Indicazioni e prescrizioni di carattere generale

- È fatta salva la competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in materia di vigilanza e ispezione nei contesti sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera g) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico).
- In ogni caso tutte le occupazioni consentite nel Piano Straordinario di Occupazione del Suolo Pubblico dovranno rispettare il decoro e utilizzare elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano.
- Non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata.
- Dovranno essere evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la mobilità dei cittadini ed in particolare delle persone con disabilità.
- Dovrà essere favorito l'accesso nelle strutture da parte delle persone con disabilità attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili

- 1) L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
- 2) E' possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
- 3) Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
- 4) Negli incroci semaforizzati deve essere visibile dalla corsia di destra la lanterna di destra e, nelle strade a più corsie per ogni senso di marcia, dalla corsia di sinistra deve essere visibile la lanterna di sinistra o di centro strada o a sbraccio; tale visibilità deve essere garantita ad una distanza di 20 mt. dalla striscia d'arresto.
- 5) Nell'occupazione dei marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 2,00 mt. tra l'edificio e il dehors.

- 6) Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
- 7) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
- 8) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
- 9) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
- 10) Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,5 a centro strada.
- 11) Nei tratti di strada pedonalizzati, senza uscita, di larghezza inferiore a mt. 6, che non danno accesso a passi carrai è possibile collocare solo tipologia D1, garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2 a centro strada.
- 12) Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
- 13) Negli ampi spazi pedonali può essere occupato fino al 60% della profondità disponibile garantendo la continuità dei percorsi pedonali, ove presenti, per una larghezza non inferiore a 2 mt.
- 14) Nei portici può essere occupato il 50%, lato colonnato, della larghezza del portico, con un minimo di spazio libero di 2,50 mt.
- 15) Nelle gallerie pedonali deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali di larghezza non inferiore a 2 mt. posto al centro della galleria.
- 16) Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
- 17) Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
- 18) E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
- 19) Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.
- 20) Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
- 21) Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
- 22) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
- 23) Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.
- 24) Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.